

Allegato A
N. 26559 Raccolta

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione: LA NOSTRA TERRA - ONLUS.

L'Asssociazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2 - Essa ha sede in Belvedere di Siracusa, nella via Ovidio 12.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, più specificatamente l'Associazione si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

- a) La promozione e divulgazione della cultura e dell'arte;
- b) La tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01.06.1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30.09.1963 n. 1409;
- c) La tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- d) La tutela, conservazione e valorizzazione di tutti quei beni di particolare interesse culturale, storico, artistico, ambientale e sociale presenti nel territorio italiano anche mediante forme di gestione diretta o indiretta da parte dela associazione a seguito di convenzioni con enti pubblici,



religiosi e privati;

e) La promozione e l'attuazione di tutte quelle tecniche di datazione e di indagine strutturale non distruttiva, di beni di particolare interesse culturale, artistico e sociale;

f) Ricerche scientifiche e pubblicazioni editoriali, organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre ed in generale ogni attività che abbia come fine la promozione culturale ed artistica del territorio italiano.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali Fondi di Riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.



Art. 5 - Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, accompagnato da un rendiconto economico e finanziario.

Art. 7 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art. 8 - Sono aderenti della Associazione:

- a) i Fondatori;
- b) i Soci della Associazione;
- c) i Benemeriti della Associazione.



Il rapporto associativo deve avere il carattere della effettività e della non temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.


Sono Fondatori coloro i quali partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.

Sono Soci della associazione coloro i quali aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Benemeriti dell'Associazione coloro i quali effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha eguale diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata



respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Per poter diventare Socio bisogna condividere le finalità dell'Associazione, impegnarsi per conseguirle e possedere i requisiti morali propri di chi partecipa attivamente o meno alla vita della Associazione.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 - Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili, ad eccezione del trasferimento a causa di morte.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 12 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente un Vicepresidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni



dell'ufficio ricoperto.

Art. 13 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

Art. 14 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art. 15 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente,



rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 16 - I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 marzo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea deve essere convocata in Siracusa anche fuori della sede sociale.

Art. 17 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sul regolamento proposto da Consiglio Direttivo e su quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione indipendentemente dal valore della sua



partecipazione o del suo apporto,e tutti i Soci godono di eguali diritti ed hanno eguali doveri.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio,salvo,in questo caso,per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio,in mancanza dal Vicepresidente;in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario,se lo ritiene il caso,due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.


Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Art. 21 - Il verbale delle deliberazioni assembleari nonché i bilanci e i rendiconti saranno resi pubblici mediante affissione per almeno dieci giorni consecutivi nell'Albo dell'Associazione.

SCIOLGIMENTO

Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai



sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori.

Il patrimonio dell'Ente,dedotte le passività,dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,comma 190, della Legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

CONTROVERSIE

Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi l'Associazione o suoi Organi,saranno sottoposte,in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione,alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea alla unanimità; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle altre leggi speciali in materia.

F.to: MARCO MONTEROSSO - ANGELA MESSINA - CACCAMO SERGIO -

FRANCESCO GRASSO NOTAIO. *È copia autentica conforme al suo originale
che si lascia per gli atti di legge*

Siracusa, il 15/11/19

